



REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE PURE E APPLICATE (DiSPeA)

emanato con Decreto Rettorale n. 64/2016 del 19 febbraio 2016
ultime modifiche emanate con Decreto Rettorale n. 55/2020 del 31 gennaio 2020
testo in vigore dal 1° febbraio 2020

INDICE

TITOLO I

IL DIPARTIMENTO

- Articolo 1 - Ambito di applicazione
- Articolo 2 - Definizione e finalità
- Articolo 3 - Sede e attrezzature
- Articolo 4 - Composizione del Dipartimento
- Articolo 5 - Sezioni del Dipartimento
- Articolo 6 - Fondi
- Articolo 7 - Organi del Dipartimento
- Articolo 8 - Acronimo e denominazione internazionale

TITOLO II

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

- Articolo 9 - Composizione del Consiglio
- Articolo 10 - Competenze del Consiglio
- Articolo 11- Convocazione del Consiglio
- Articolo 12 - Ordine del giorno
- Articolo 13 - Registrazione delle presenze alle adunanze del Consiglio
- Articolo 14 - Validità delle adunanze e partecipazione alle stesse
- Articolo 15 - Deliberazioni e verbalizzazioni
- Articolo 16 - Votazioni
- Articolo 17 - Segretario Amministrativo

TITOLO III

IL DIRETTORE

- Articolo 18 - Attribuzioni e competenze
- Articolo 19 - Durata della carica ed incompatibilità
- Articolo 20 - Vice-Direttore
- Articolo 21 - Elezioni del Direttore

TITOLO IV

LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO

- Articolo 22- Composizione della Giunta



Articolo 23 - Elezioni della Giunta
Articolo 24 - Funzioni della Giunta
Articolo 25 - Convocazione della Giunta

TITOLO V

LA COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI

Articolo 26 - Composizione della Commissione paritetica
Articolo 27 - Competenze della Commissione paritetica

TITOLO VI

LE STRUTTURE DIDATTICHE

Articolo 28 - Istituzione delle strutture didattiche

TITOLO VII

NORME FINALI

Articolo 29 - Approvazione e modifica del Regolamento del Dipartimento e del Regolamento delle strutture didattiche
Articolo 30 - Norme transitorie
Articolo 31 - Pubblicità
Articolo 32 - Entrata in vigore

TITOLO I

IL DIPARTIMENTO

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA) titolare di funzioni didattiche, di ricerca e di terza missione a norma dei vigenti Statuto e Regolamento Generale di Ateneo dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo (d'ora innanzi Università).

Articolo 2

Definizione e finalità

1. Il Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA) è la struttura organizzativa per la gestione:

- delle attività didattiche relative ai Corsi di studio di cui all'articolo 3 del DM 270/2004 che in esso sono incardinati, mediante proprie strutture interne istituite e dotate di apposito Regolamento, ai sensi del comma 3 dell'articolo 8 del vigente Statuto, o interdipartimentale, nei casi contemplati dal comma 4 dello stesso articolo 8 del vigente Statuto, nonché di



- altre eventuali attività formative quali ad esempio Master Universitari e Dottorati di Ricerca che in esso sono incardinati;
- b) delle attività di ricerca nell'ambito delle discipline specificate al successivo comma 3 del presente articolo, attraverso la promozione, il coordinamento, la verifica e la pubblicizzazione di tali attività, ferma restando l'autonomia di ogni singolo Docente e Ricercatore;
 - c) delle attività di terza missione universitaria attraverso il perseguimento di ricadute positive sul sistema economico, sul territorio e sulla società delle attività di ricerca di cui alla lettera b), con azioni di innovazione e trasferimento tecnologico e di conoscenze.
2. Il Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA) è centro di gestione autonoma, dotato di autonomia gestionale ed amministrativa.
 3. Il Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA) promuove l'aggregazione di Docenti e Ricercatori che svolgono la loro attività di ricerca nel contesto delle discipline Matematiche, Informatiche, Fisiche, Chimiche e Geologiche intese come ricerca pura e relative applicazioni anche in ambito Ingegneristico, al Territorio e all'Ambiente, in particolare come approccio scientifico multidisciplinare a sistemi caratterizzati da elevata complessità che ne costituiscano ampio sviluppo applicativo, e in quei settori delle discipline Filosofiche o inerenti al Patrimonio Culturale che ad esse siano metodologicamente correlate, favorendo la trasmissione e la condivisione di queste alte professionalità nell'ambito delle attività didattiche ed educative istituzionali per tali discipline.
 4. Il Dipartimento collabora con altri Dipartimenti, centri di ricerca e gruppi di lavoro, interni ed esterni all'Università di Urbino Carlo Bo, anche stabilendo accordi e convenzioni.

Articolo 3

Sede e attrezzature

1. La sede del Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA) è indicata nel Decreto Rettorale di istituzione e potrà essere variata con eventuale successivo provvedimento. Le attrezzature acquisite sono riportate nell'inventario del Dipartimento e, conseguentemente, nello stato patrimoniale dell'Università di Urbino.

Articolo 4

Composizione del Dipartimento

1. Al Dipartimento afferiscono i Professori e i Ricercatori, di ruolo e a tempo determinato, per i quali l'afferenza sia stata disposta con Decreto Rettorale nell'atto istitutivo del Dipartimento ovvero deliberata a seguito di chiamata o formale richiesta a norma del vigente Regolamento sulla mobilità interdipartimentale dei Docenti. Vi operano inoltre i Professori a contratto titolari di uno o più insegnamenti ufficiali nei Corsi di Studio incardinati nel Dipartimento, coerentemente con l'ambito culturale delle attività didattiche e di ricerca in essere nel Dipartimento stesso.
2. È assegnato al Dipartimento il personale tecnico-amministrativo individuato con provvedimento del Direttore Generale.



3. Fanno inoltre parte del Dipartimento i Dottorandi e gli Assegnisti di ricerca, in conformità alle rispettive norme regolamentari, e vi operano i Borsisti e i Titolari di contratti attivati a qualunque titolo dalla medesima struttura.
4. Il Dipartimento può accogliere, per periodi di tempo definiti e previa richiesta, Professori, Ricercatori, Dottorandi, Borsisti e Studenti di altre Istituzioni nazionali ed estere in qualità di “visiting professors, researchers, fellows, graduate and undergraduate students”.

Articolo 5

Sezioni del Dipartimento

1. Il Dipartimento può organizzarsi al suo interno in Sezioni al fine di meglio coordinare l'attività scientifica.
2. Le Sezioni, comprendenti aree affini di ricerca, non hanno autonomia finanziaria, amministrativa o contrattuale, non acquistano valore di struttura permanente nell'ambito del Dipartimento stesso, né sono dotate di organi di governo propri.
3. Ogni Sezione ha almeno cinque componenti tra i Professori e i Ricercatori, di ruolo e a tempo determinato, afferenti al Dipartimento. Ogni docente deve afferire ad una e una sola Sezione.
4. La costituzione della Sezione è deliberata dal Consiglio di Dipartimento a seguito di motivata richiesta da parte dei proponenti presentata al Direttore.
5. Ogni eventuale successiva modifica alla composizione delle Sezioni è deliberata dal Consiglio di Dipartimento.
6. Una sezione non può rimanere sottonumeraria per più di sei mesi. Decorso tale termine il Consiglio di Dipartimento ne delibera lo scioglimento e i componenti devono richiedere di afferire ad altra Sezione entro un mese dallo scioglimento.
7. L'organizzazione della Sezione è curata da un Responsabile proposto dai Professori e dai Ricercatori, di ruolo e a tempo determinato, afferente alla Sezione e nominato dal Consiglio di Dipartimento.
8. Il Responsabile di Sezione è un Professore o un Ricercatore di ruolo e resta in carica per il tempo corrispondente alla durata del mandato del Direttore del Dipartimento.

Articolo 6

Fondi

1. Il Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA) può disporre della dotazione ordinaria di funzionamento e dei seguenti fondi:
 - a) assegnazioni per la ricerca scientifica;
 - b) assegnazioni per l'attività didattica;
 - c) assegnazioni per attrezzature;
 - d) proventi da contratti e convenzioni e contributi per attività di ricerca e didattica;
 - e) proventi per prestazioni a pagamento;
 - f) contributi e donazioni di Enti e privati;
 - g) ogni altro fondo specificatamente destinato per disposizione normativa o per deliberazione del Consiglio di Amministrazione.



Articolo 7

Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:
 - a) il Consiglio;
 - b) il Direttore;
 - c) la Giunta;
 - d) la Commissione paritetica docenti-studenti

Articolo 8

Acronimo e denominazione internazionale

1. L'acronimo del Dipartimento di Scienze Pure e Applicate è "DiSPeA".
2. La denominazione ufficiale del Dipartimento è sempre in italiano. Ove per necessità e opportunità sia il caso di riportarne anche la denominazione in lingua inglese per una migliore comprensione internazionale, essa è individuata da "Department of Pure and Applied Sciences", senza ulteriori aggiunte.

TITOLO II

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

Articolo 9

Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
 - a) il Direttore, che lo convoca e lo presiede;
 - b) i Professori e i Ricercatori, di ruolo e a tempo determinato, che afferiscono al Dipartimento;
 - c) il Segretario Amministrativo;
 - d) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nella misura stabilita dal Regolamento Generale di Ateneo;
 - e) un rappresentante dei Dottorandi di ricerca;
 - f) un rappresentante degli Assegnisti di ricerca;
 - g) una rappresentanza degli studenti e studentesse iscritti ai Corsi afferenti al Dipartimento secondo le previsioni del Regolamento Generale di Ateneo.
2. Le modalità di elezione e la durata del mandato delle rappresentanze di cui al presente articolo sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo.
3. Il Consiglio è validamente costituito anche in assenza delle Rappresentanze di cui alle lettere d), e), f), g) del comma 1 del presente articolo.

Articolo 10

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio di Dipartimento è l'organo al quale sono affidate le attività di gestione, di sviluppo e di programmazione del Dipartimento stesso e la scelta dei relativi criteri di attuazione.



2. Il Consiglio:

- a) propone al Senato Accademico per approvazione il Regolamento di funzionamento del Dipartimento;
- b) delibera sull'istituzione, modifica e disattivazione delle Sezioni e sulle domande di afferenza al Dipartimento;
- c) propone al Senato Accademico per approvazione l'attivazione delle strutture didattiche, di cui all'articolo 8 del vigente Statuto, inerenti ai Corsi di Studio incardinati nel Dipartimento ed il Regolamento di funzionamento di tali strutture;
- d) delibera su eventuali funzioni da delegare alle strutture didattiche;
- e) delibera in merito a proposte, richieste e iniziative delle strutture didattiche, tenuto conto anche dei Regolamenti delle strutture stesse;
- f) definisce, sentiti i Consigli delle strutture didattiche, le procedure di verifica periodica della funzionalità ed efficienza, nonché della rispondenza agli obiettivi formativi dell'attività didattica complessivamente svolta nell'ambito dei Corsi di Studio di competenza;
- g) assolve gli obblighi finanziari e contabili secondo le vigenti disposizioni;
- h) delibera sui piani di acquisizione e gestione delle risorse, ed in particolare in merito alle risorse, incluse quelle finanziarie, da destinare al funzionamento delle strutture didattiche in esso incardinate;
- i) propone l'attivazione e la disattivazione dei Corsi di Studio, predisponendo inoltre l'offerta formativa dei Corsi di Studio, sentiti i Consigli delle strutture didattiche ad esso afferenti e la Commissione paritetica docenti-studenti;
- j) propone l'attivazione dei dottorati di ricerca e l'adesione a consorzi di dottorati; organizza attraverso il collegio docenti dei dottorati l'attività didattica relativa ai dottorati di ricerca;
- k) propone l'istituzione di corsi di formazione *post-lauream* e di master universitari di I e II livello nonché di ogni altra attività didattica configurabile come formazione permanente;
- l) propone l'utilizzo delle risorse umane ad esso assegnate;
- m) dispone l'utilizzo delle risorse materiali di sua pertinenza;
- n) delibera sui contratti e sulle convenzioni di sua competenza;
- o) provvede a determinare le proprie esigenze di organico e a formulare motivate richieste di posti di ruolo di professore e di posti di ricercatore a tempo determinato, nella composizione prevista dalla normativa vigente;
- p) propone la chiamata di professori e di ricercatori, nella composizione prevista dalla normativa vigente;
- q) formula proposte e richieste inerenti alle necessità di personale tecnico-amministrativo da indirizzarsi ai competenti organi;
- r) nomina i Docenti che entrano a far parte della Commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento;
- s) propone al Consiglio di Amministrazione la costituzione di Centri di Ricerca o di Supporto alla Ricerca e alla Didattica come previsto al comma 1 dell'articolo 12 del vigente Statuto;
- t) elegge nel suo seno il Direttore e la Giunta;



- u) esprime pareri in merito al Regolamento Generale di Ateneo e al Regolamento Didattico d'Ateneo;
- v) predispone e approva la proposta del budget economico e degli investimenti, annuale e triennale ed esercita ogni altra funzione attribuita dal vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- w) delibera l'attribuzione dei compiti didattici ai Professori di ruolo, degli affidamenti didattici ai Professori e ai Ricercatori di ruolo, degli incarichi didattici ai Ricercatori a tempo determinato e degli insegnamenti a contratto, valutate le eventuali proposte delle strutture didattiche interessate;
- x) esercita ogni altra attribuzione ad esso assegnata dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti di Ateneo e dalle disposizioni normative.

Articolo 11

Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore.
2. Il Consiglio di Dipartimento si riunisce almeno tre volte l'anno ed ogni qual volta il Direttore ritenga opportuno convocarlo. Deve inoltre essere convocato qualora ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi membri.
3. La convocazione in via ordinaria deve essere fatta con avviso scritto inviato, tramite posta elettronica all'indirizzo istituzionale, a ciascun avente diritto, con anticipo di almeno cinque giorni naturali e consecutivi prima della data della seduta.
4. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta con preavviso di almeno 24 ore e con tutti i mezzi ritenuti più adeguati a raggiungere gli interessati.
5. La convocazione deve contenere data, ora e luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

Articolo 12

Ordine del giorno

1. L'inserimento di argomenti nell'ordine del giorno può essere motivatamente richiesto da almeno un terzo dei componenti il Consiglio di Dipartimento; il Direttore può disporre l'inserimento degli argomenti all'ordine del giorno nella seduta successiva motivando l'eventuale mancato inserimento.
2. La discussione e deliberazione su argomenti non all'ordine del giorno è possibile solo in presenza e col consenso di tutti i componenti il Consiglio.

Articolo 13

Registrazione delle presenze alle adunanze del Consiglio

1. Le presenze vengono rilevate dal segretario di cui al comma 3 del successivo articolo 15 mediante firma di presenza su opportuno foglio-elenco.

Articolo 14



Validità delle adunanze e partecipazione alle stesse

1. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza degli aventi diritto, detratti gli assenti giustificati; il numero dei presenti non può essere comunque inferiore ad un terzo degli aventi diritto.
2. Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, il Direttore deve procedere ad una nuova convocazione.
3. Qualora non sia possibile esaurire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Direttore può aggiornare la seduta comunicandone, seduta stante, giorno, ora. Tale aggiornamento viene comunque comunicato, congiuntamente con la specifica del luogo, a tutti i componenti il Consiglio tramite posta elettronica all'indirizzo istituzionale.
4. Nessuno può prender parte a sedute o a parti di sedute in cui si trattano argomenti che riguardano direttamente la sua persona o i suoi parenti o affini entro il 4° grado e in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente. In tali casi il componente, se presente, deve lasciare la seduta, chiedendo che ciò sia fatto risultare a verbale.
5. L'assenza alle sedute del Consiglio è consentita solo per giustificati motivi e legittimi impedimenti.
6. Il Direttore può invitare ad assistere alle adunanze del Consiglio, in qualità di uditori o esperti, sia altri soggetti svolgenti attività nel Dipartimento tra quelli indicati nel precedente articolo 4, sia soggetti non appartenenti al Dipartimento. Tutti questi soggetti dovranno abbandonare la seduta al momento delle votazioni.
7. Alle adunanze del Consiglio di Dipartimento è invitato il Responsabile della didattica e il vice-responsabile della struttura amministrativa di servizio al Dipartimento.

Articolo 15

Deliberazioni e verbalizzazioni

1. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la Legge richieda maggioranze qualificate.
2. Alle deliberazioni sulle materie che riguardano i posti di Professori di prima fascia partecipano soltanto i Professori di prima fascia. Alle deliberazioni su materie che riguardano i posti di Professori di seconda fascia partecipano soltanto i Professori di prima e seconda fascia. Alle deliberazioni sulle materie che riguardano i posti di Ricercatori partecipano soltanto i Professori di prima e seconda fascia e i Ricercatori.
3. Di ogni seduta va redatto apposito verbale a cura del segretario. Il segretario è il Professore di prima fascia più giovane nel ruolo o, in caso di impossibilità dei Professori di prima fascia, il Professore di seconda fascia più anziano nel ruolo.
4. Al segretario è demandata ogni attribuzione relativa alla regolare composizione del Consiglio, alla validità delle adunanze e alle votazioni.
5. Il verbale deve contenere l'elenco dei presenti e degli assenti, l'ordine del giorno, i termini essenziali della discussione sui singoli punti e il testo delle relative delibere.
6. Il componente che intenda far riportare a verbale una propria dichiarazione rilasciata durante l'adunanza deve consegnarne il testo al segretario nel corso della seduta.



7. Le delibere sono riportate a verbale per esteso, con i risultati delle relative votazioni che esplicitano l'indicazione dei voti favorevoli e di quelli contrari, nonché degli astenuti.
8. Il Consiglio prende atto dei verbali delle sedute precedenti, di norma, nella riunione successiva.

Articolo 16

Votazioni

1. Le votazioni si svolgono, di norma, in forma palese per alzata di mano. In caso di parità prevale il voto del Direttore. È ammessa la votazione a scrutinio segreto solo per deliberazioni riguardanti persone o fatti personali, su richiesta del Direttore o di un componente. Nelle votazioni a scrutinio segreto, la parità dei voti comporta il rigetto della proposta.

Articolo 17

Segretario Amministrativo

1. Le funzioni di Segretario Amministrativo del Dipartimento sono assegnate con provvedimento del Direttore Generale ad un dipendente del personale tecnico-amministrativo dell'Università di Urbino.
2. Il Segretario Amministrativo, tra l'altro:
 - a) è membro di diritto del Consiglio di Dipartimento nella composizione allargata a tutte le sue componenti ed è membro di diritto della Giunta;
 - b) partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di Dipartimento nelle composizioni ristrette previste dalla Legge.

TITOLO III

IL DIRETTORE

Articolo 18

Attribuzioni e competenze

1. Il Direttore, secondo quanto specificato al successivo articolo 21, è un Professore di ruolo di prima fascia afferente al Dipartimento ovvero, in caso di motivata impossibilità dei Professori di prima fascia e negli altri casi previsti dalla Legge, un Professore di ruolo di seconda fascia afferente al Dipartimento.
2. Il Direttore:
 - a) rappresenta il Dipartimento, promuovendone e coordinandone le attività istituzionali
 - b) dà esecuzione alle delibere degli organi collegiali del Dipartimento e adotta gli atti necessari per la gestione organizzativa ed amministrativa del Dipartimento;
 - c) presiede e convoca la Giunta ed il Consiglio di Dipartimento;
 - d) indice le elezioni di propria competenza;
 - e) sottoscrive le domande di partecipazione a bandi e progetti di ricerca di propria competenza;
 - f) stipula i contratti e le convenzioni di competenza del Dipartimento;



- g) predisporre e presenta al Consiglio di Dipartimento i documenti contabili di propria competenza necessari alla predisposizione del bilancio d'Ateneo e ogni altro documento specificato dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
 - h) vigila nell'ambito del Dipartimento sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo;
 - i) tiene i rapporti con gli organi accademici;
 - j) è responsabile della gestione amministrativa e contabile e del buon funzionamento del Dipartimento;
 - k) è consegnatario responsabile degli immobili che sono nella disponibilità del Dipartimento;
 - l) provvede alla nomina dei Presidenti delle strutture didattiche incardinate nel Dipartimento;
 - m) provvede alla nomina degli eventuali Vice-Presidenti delle strutture didattiche, indicati dai Presidenti;
 - n) nomina le Commissioni di conseguimento del titolo di studio su proposta dei Presidenti delle strutture didattiche;
 - o) può, in caso di comprovata necessità e urgenza, assumere atti di pertinenza del Consiglio di Dipartimento portandoli a ratifica nella prima riunione utile del Consiglio stesso;
 - p) nomina con proprio provvedimento la Commissione paritetica docenti-studenti;
 - q) adotta i provvedimenti a contrarre relativi a servizi e forniture di competenza del Dipartimento;
 - r) esercita ogni altra attribuzione assegnata dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti di Ateneo e dalle disposizioni normative.
3. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo, finanziario e contabile, il Direttore è coadiuvato dal Segretario Amministrativo.

Articolo 19

Durata della carica ed incompatibilità

1. La carica di Direttore è incompatibile con quelle di Rettore, Prorettore Vicario, componente del Consiglio di Amministrazione, componente del Nucleo di Valutazione, Presidente di struttura didattica, componente del Presidio di Qualità.
2. Il Direttore resta in carica tre anni e non può essere rieletto consecutivamente per più di una volta.
3. Per la carica di Direttore è prevista un'indennità nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione entro i limiti degli stanziamenti di bilancio.

Articolo 20

Vice-Direttore

1. Il Direttore designa, fra i Professori di ruolo di prima o seconda fascia afferenti al Dipartimento, un Vice-Direttore che lo sostituisce in caso di assenza e di legittimo impedimento.
2. Il mandato del Vice-Direttore coincide con quello del Direttore.
3. Il Vice-Direttore deve essere un Professore con regime di impegno a tempo pieno o che abbia presentato una dichiarazione di impegno a tempo pieno da far valere in caso di nomina.



4. A meno che non sia tra gli eletti in Giunta, il Vice-direttore è membro della Giunta senza diritto di voto.

Articolo 21

Elezioni del Direttore

1. Il Direttore è un Professore di ruolo di prima fascia afferente al Dipartimento che abbia optato per il regime di impegno a tempo pieno o abbia presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso da far valere in caso di nomina. L'elettorato attivo spetta a tutti i componenti del Consiglio di Dipartimento elencati al comma 1 del precedente articolo 9. In caso di motivata impossibilità dei Professori di prima fascia e negli altri casi previsti dalla Legge, l'elettorato passivo per la carica di Direttore è esteso ai Professori di ruolo di seconda fascia afferenti al Dipartimento che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno o abbiano presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso da far valere in caso di nomina. L'elettorato passivo è altresì esteso ai Professori di ruolo di seconda fascia nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del *quorum* previsto al comma 7 del presente articolo.
2. Le elezioni sono indette dal Decano del Dipartimento almeno 60 giorni prima della scadenza del mandato.
3. Il Decano dispone la convocazione del Consiglio per l'elezione del Direttore e indica le norme e i tempi che disciplinano le operazioni di voto e di scrutinio, in conformità al Regolamento Generale di Ateneo.
4. Almeno 10 giorni prima della data fissata per le elezioni, i candidati devono depositare le proprie candidature con relativo programma al Decano. Decorso i 10 giorni, il Decano trasmette a mezzo posta elettronica all'indirizzo istituzionale di ogni componente del Consiglio le candidature ricevute.
5. Nel caso di candidatura del Decano, le sue funzioni saranno svolte da colui che lo segue in ordine di anzianità.
6. Le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto e sono valide se vi partecipa la maggioranza degli aventi diritto.
7. Il Direttore è eletto in apposita seduta del Consiglio di Dipartimento, convocata e presieduta dal Decano. Nella prima votazione il Direttore viene eletto, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei voti espressi, purché vi abbia preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; nel caso di mancata elezione, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella votazione hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di mancato raggiungimento del *quorum* nella prima votazione, si procede ad una seconda votazione nella quale il Direttore viene eletto con le stesse modalità della prima. Qualora il *quorum* non venga raggiunto anche nella seconda votazione, l'elettorato passivo viene esteso ai Professori di ruolo di seconda fascia e si procede ad una nuova votazione nella quale il Direttore viene eletto con le stesse modalità della prima votazione. Qualora anche in tale votazione non venga eletto il Direttore ovvero non sia raggiunto il *quorum*, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella votazione hanno riportato il maggior numero di voti. In ogni caso, nell'ipotesi di parità,



risulta eletto il candidato con maggiore anzianità in ruolo e, nell'ipotesi di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica.

8. Il Direttore decade dalla carica per volontaria rinuncia, in caso di cessazione del requisito dell'impegno a tempo pieno e in tutti gli altri casi previsti dalla Legge. In caso di dimissioni o di anticipata cessazione dalla carica, la convocazione del Consiglio di Dipartimento per l'elezione del nuovo Direttore deve essere disposta dal Decano entro 20 giorni.
9. Il Direttore e il Vice-Direttore sono nominati con Decreto Rettorale.
10. Nei confronti del Direttore è possibile presentare, in ogni momento, motivata mozione di sfiducia, sottoscritta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Dipartimento, da discutere nel corso di una riunione straordinaria di quest'ultimo, convocata non prima che siano trascorsi 15 giorni dalla sua presentazione presso il Dipartimento medesimo. Qualora detta mozione venga approvata con una maggioranza almeno pari ai due terzi dei componenti del Consiglio, il Direttore decade dalla carica e si procede ad una nuova elezione, con le modalità di cui ai commi precedenti.

TITOLO IV LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO

Articolo 22

Composizione della Giunta

1. La Giunta di Dipartimento è composta da:
 - a) il Direttore, che la presiede;
 - b) il Segretario Amministrativo;
 - c) i Presidenti delle strutture didattiche incardinate nel Dipartimento; nel caso in cui il Presidente non sia incardinato nel Dipartimento ha diritto di voto limitatamente alle questioni riguardanti la didattica;
 - d) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo;
 - e) quattro docenti, tra Professori o Ricercatori di ruolo, purché di Aree CUN diverse tra loro;
 - f) un rappresentante dei Professori di ruolo di prima fascia, uno di seconda fascia, uno dei Ricercatori di ruolo, qualora una o più di queste categorie non siano rappresentate in Giunta nelle componenti a), c) ed e).
2. Il Vice-Direttore partecipa alle sedute della Giunta, senza diritto di voto.
3. Sono membri di diritto della Giunta i componenti di cui al punto a), b), c).
4. Per la rappresentanza al punto d) l'elettorato passivo spetta al personale tecnico-amministrativo appartenente al Consiglio di Dipartimento.
5. Per le rappresentanze di cui al punto e) e f) l'elettorato passivo spetta a tutti i professori di prima fascia, seconda fascia e ricercatori di ruolo.
6. L'elettorato attivo per le rappresentanze ai punti d), e), f) spetta a tutti i componenti il Consiglio di Dipartimento.



Articolo 23

Elezioni della Giunta

1. Le elezioni dei rappresentanti di cui ai punti d), e), f) del comma 1 dell'articolo 22 hanno luogo con voto segreto in una seduta del Consiglio di Dipartimento nella quale il Direttore inserisce specifico punto all'Ordine del Giorno.
2. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza, indicando il nominativo del candidato prescelto.
3. Per la Rappresentanza al punto d) del comma 1 dell'articolo 22 risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.
4. Per le Rappresentanze al punto e) del comma 1 dell'articolo 22 viene stilato un elenco dei candidati in ordine decrescente in base al numero di voti ricevuti; vengono eletti i quattro candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti in Aree CUN diverse.
5. Qualora al termine delle votazioni di cui al comma 4 non dovessero risultare rappresentate almeno 4 aree CUN, a partire dall'elenco precedentemente stilato viene eletto il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti indipendentemente dall'area CUN di appartenenza.
6. Qualora al termine delle votazioni di cui ai commi 4 e 5 non dovesse risultare rappresentata una delle categorie di cui al punto f) del comma 1 dell'articolo 22, a partire dall'elenco precedentemente stilato viene eletto il candidato appartenente alla categoria mancante che ha ricevuto il maggior numero di voti. Nel caso in cui la categoria non sia presente nell'elenco, si procede ad una successiva votazione in cui l'elettorato passivo è riservato agli appartenenti alla categoria mancante, l'elettorato attivo spetta a tutti i componenti il Consiglio di Dipartimento.
7. A parità di voti, risulta eletto il candidato che abbia la maggiore anzianità di servizio e, in caso di ulteriore parità, il più giovane d'età.
8. In caso di cessazione di un rappresentante, il seggio resta vacante fino alle successive elezioni, senza che ciò pregiudichi la validità della composizione dell'organo o il suo funzionamento.
9. Il mandato della Giunta coincide con quello del Direttore.

Articolo 24

Funzioni della Giunta

1. La Giunta coadiuva il Direttore nelle sue funzioni, in particolare per quanto concerne gli aspetti istruttori e organizzativi relativi alle competenze del Consiglio di Dipartimento.

Articolo 25

Convocazione della Giunta

1. La Giunta è convocata dal Direttore ogni qualvolta sia necessario, con le stesse modalità previste per il Consiglio di Dipartimento all'articolo 11.
2. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un componente individuato dal Direttore per tutta la durata del mandato; in caso di assenza del segretario, il Direttore individua un sostituto tra i membri di Giunta.
3. Alla Giunta si applicano, per quanto compatibili, le norme del presente Regolamento dettate per il funzionamento del Consiglio di Dipartimento.



TITOLO V

LA COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI

Articolo 26

Composizione della Commissione paritetica

1. La Commissione paritetica docenti-studenti, di cui all'articolo 13 dello Statuto, è composta da almeno due Docenti per ogni struttura didattica istituita all'interno del Dipartimento e da un pari numero di studenti e studentesse, nel rispetto dei principi dell'articolo 34 comma 1 dello Statuto.
2. I Docenti sono designati dal Consiglio di Dipartimento su proposta delle strutture didattiche nel numero di due per Corso di Studio nel caso in cui alla struttura didattica afferisca un solo Corso di Studio, ovvero nel numero di uno per ogni Corso di Studio nel caso in cui alla struttura didattica afferisca più di un Corso di Studio.
3. Gli studenti e le studentesse sono eletti nel numero di due per Corso di Studio nel caso in cui alla struttura didattica afferisca un solo Corso di Studio, ovvero nel numero di uno per ogni Corso di Studio nel caso in cui alla struttura didattica afferisca più di un Corso di Studio.
4. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti gli studenti e le studentesse di cui all'articolo 46 del Regolamento Generale di Ateneo, iscritti al corso di studio per il quale sono indette le votazioni. Le elezioni, indette con provvedimento del Direttore di Dipartimento con contestuale costituzione del seggio elettorale, si svolgono in modalità cartacea sulla base di candidature ufficiali depositate presso gli uffici amministrativi del Dipartimento, fino a 5 giorni prima del voto. Nella candidatura dello studente e della studentessa devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il corso di laurea cui è iscritto/a ed il numero di matricola universitaria. L'ufficio amministrativo autentica la candidatura. Qualora si debba procedere ad eleggere più di un rappresentante, ciascun elettore può esprimere fino a due preferenze a condizione che siano riferite a candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della scheda. Nel caso di votazioni per un unico rappresentante, ciascun elettore può esprimere non più di una sola preferenza, pena l'annullamento della scheda. Non è previsto alcun *quorum*. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti sino a copertura della rappresentanza richiesta. In caso di parità di voti prevale il più anziano di età. Gli eletti sono nominati con provvedimento del Direttore di Dipartimento.
5. In caso di cessazione per qualsivoglia motivo, al rappresentante eletto degli studenti e delle studentesse subentra il primo dei non eletti. In mancanza si procede ad elezioni suppletive con le stesse modalità previste al precedente comma. Il nuovo eletto, ovvero i nuovi eletti, cessano dalla carica alla scadenza del mandato del rappresentante al cui posto sono subentrati. In caso di cessazione anticipata di un docente, si procede, con le stesse modalità di cui al comma 2 del presente articolo, alla designazione di un altro che cessa dalla carica alla scadenza dal mandato del docente al cui posto è subentrato.
6. La Commissione paritetica docenti-studenti è organo di controllo autonomo e indipendente e, pertanto, non può essere composta di norma da docenti che abbiano compiti gestionali (Membro del Nucleo di Valutazione; Membro del Presidio della Qualità; Direttore di Dipartimento; Presidente della Scuola; Responsabile del Corso di Studio; Componente del



Gruppo di Riesame del Corso di Studio; Componente del Gruppo di Assicurazione della Qualità del Corso di Studio) e da studenti e studentesse che svolgano funzioni di rappresentanza all'interno del Dipartimento e/o dei Corsi di Studio.

7. La durata della Commissione paritetica è di due anni dalla sua nomina. Il mandato è rinnovabile una sola volta.
8. La Commissione paritetica elegge tra i docenti al suo interno un Coordinatore, che la convoca almeno due volte all'anno, definendo l'ordine del giorno delle riunioni.
9. La Commissione paritetica docenti-studenti può lavorare anche per sottocommissioni o per gruppi di Corso di Studio omogenei o in filiera, ma sempre con la presenza di almeno quattro componenti (due docenti e due studenti) per ogni sottocommissione. I sottogruppi devono produrre evidenza documentale delle proprie riunioni, da trasmettersi al Coordinatore della Commissione paritetica docenti-studenti.
10. La convocazione della Commissione paritetica docenti-studenti deve essere fatta con avviso scritto inviato a mezzo posta elettronica all'indirizzo istituzionale a ciascun avente diritto con anticipo di almeno cinque giorni in via ordinaria, oppure 24 ore in via straordinaria.
11. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza degli aventi diritto, detratti gli assenti giustificati; il numero dei presenti non può essere comunque inferiore ad un terzo degli aventi diritto.

Articolo 27

Competenze della Commissione paritetica

1. La Commissione paritetica docenti-studenti è competente, secondo le vigenti disposizioni di Legge, a svolgere: attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; a individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; ad analizzare gli esiti dei questionari recanti le opinioni degli studenti, nell'ottica di proporre misure di miglioramento continuo dei Corsi di Studio; a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio.
2. La Commissione paritetica docenti-studenti, utilizzando i verbali delle proprie riunioni e le evidenze documentali prodotte dai sottogruppi, redige ogni anno, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, una relazione complessiva sulla propria attività di cui al comma precedente. Tale relazione deve pervenire ai Referenti dei Corsi di Studio, al Presidente della struttura didattica, al Direttore del Dipartimento, al Presidio della Qualità di Ateneo e al Nucleo di Valutazione.

TITOLO VI

LE STRUTTURE DIDATTICHE

Articolo 28

Istituzione delle strutture didattiche



1. Il Dipartimento organizza, coordina e gestisce le attività didattiche tramite apposite strutture interne, conformemente al dettato dell'articolo 8 del vigente Statuto e dell'articolo 62 del Regolamento Generale di Ateneo. Tali strutture sono istituite con atto del Senato Accademico, contestualmente all'approvazione del relativo Regolamento, previo parere del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VII NORME FINALI

Articolo 29

Approvazione e modifica del Regolamento del Dipartimento e del Regolamento delle strutture didattiche

1. Il Consiglio di Dipartimento approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti la proposta di Regolamento del Dipartimento, nonché il collegato Regolamento delle strutture didattiche proposte, da inviare al Senato Accademico per l'approvazione definitiva, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Regolamento del Dipartimento, con il collegato Regolamento delle strutture didattiche, è emanato con Decreto Rettorale.
3. Modifiche o integrazioni al Regolamento del Dipartimento e al suo collegato Regolamento delle strutture didattiche sono approvate con le modalità di cui ai due commi precedenti.
4. Le modifiche allo Statuto dell'Università di Urbino riguardanti disposizioni del presente Regolamento sono automaticamente recepite ed efficaci.

Articolo 30

Norme Transitorie

1. La Commissione paritetica docenti-studenti di Dipartimento e le Commissioni paritetiche docenti-studenti di Corso di Studio in carica al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano nell'esercizio delle loro funzioni fino al 31 ottobre 2020.
2. La Commissione paritetica docenti-studenti di Dipartimento di cui al comma 1 è composta da due docenti per ogni struttura didattica istituita dal Dipartimento e da un pari numero di studenti/studentesse; essa svolge, secondo le vigenti disposizioni di Legge, attività di valutazione, consultazione e controllo sull'offerta formativa e sulle attività didattiche e di servizio agli studenti/studentesse.
3. Fino al 31 ottobre 2020, in caso di cessazione per qualsivoglia motivo dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse nella Commissione paritetica docenti-studenti di Dipartimento di cui al comma 1, la sostituzione di detti rappresentanti avviene mediante applicazione delle Linee-guida per le Elezioni suppletive presso le strutture didattiche, approvate dal Senato Accademico con delibera n.138/2014 del 23 settembre 2014; fino alla medesima data l'eventuale sostituzione di un docente in seno alla Commissione avviene mediante nomina da parte del



Direttore del Dipartimento di un docente sostituto, designato dal Consiglio di Dipartimento di afferenza su proposta della relativa struttura didattica.

4. Le Commissioni paritetiche docenti-studenti di Corso di Studio di cui al comma 1, ciascuna composta da due professori o ricercatori, di ruolo e a tempo determinato, titolari di insegnamenti ufficiali nel Corso di Studio e da due studenti, svolgono attività di valutazione, consultazione e controllo sulle attività didattiche e di servizio indirizzate agli studenti del relativo corso di studio.
5. Fino al 31 ottobre 2020 l'eventuale sostituzione di un rappresentante degli studenti e delle studentesse nelle Commissioni paritetiche docenti-studenti di Corso di Studio avviene mediante nomina da parte del Direttore del Dipartimento di uno studente iscritto al medesimo Corso, su proposta del Presidente del Consiglio degli Studenti; fino alla medesima data l'eventuale sostituzione di un docente nelle Commissioni paritetiche docenti-studenti di Corso di Studio avviene mediante nomina di un docente da parte del Direttore del Dipartimento, proposto dal Presidente della relativa struttura didattica tra i professori e i ricercatori, di ruolo e a tempo determinato, titolari di insegnamenti ufficiali nel Corso di Studio.
6. La Commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento di cui al comma 1, utilizzando i verbali delle proprie riunioni e le evidenze documentali prodotte dalle Commissioni paritetiche docenti-studenti di Corso di Studio di cui al medesimo comma 1, redige annualmente, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, una relazione complessiva sulla propria attività. Tale relazione deve pervenire ai Referenti dei Corsi di Studio, al Presidente della struttura didattica, al Direttore del Dipartimento, al Presidio della Qualità di Ateneo e al Nucleo di Valutazione.
7. I componenti non elettivi dell'attuale Giunta decadono con all'entrata in vigore del presente Regolamento; i componenti elettivi restano in carica fino a scadenza del mandato.

Articolo 31

Pubblicità

1. Il presente Regolamento è reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Ufficiale e sul sito *web* dell'Ateneo.

Articolo 32

Entrata in vigore

1. Le modifiche al vigente Regolamento del Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA), emanato con Decreto Rettorale n. 64/2016 del 19 febbraio 2016 e modificato con Decreto Rettorale n. 292/2017 del 23 giugno 2017, sono disposte con Decreto Rettorale ed entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo del Decreto Rettorale di modifica.